

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Presidente Rordorf – Relatore Cristiano

Svolgimento del processo

Il 15.1.97 la BANCA S.P.A. stipulò con COOP. A R.L. , due distinti contratti di mutuo fondiario, con i quali si obbligò ad erogare alla mutuataria, in via frazionata, finanziamenti per L. 2.400.000.000 e per L. 720.000.000.

Con decreto del 1.3.99 COOP. fu posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le domande avanzate da BANCA S.P.A., di ammissione in via ipotecaria allo stato passivo della procedura dei crediti nascenti dai contratti stipulati, furono accolte solo parzialmente: furono ammessi i crediti corrispondenti alle rate semestrali già scadute ed a quelle a scadere, mentre vennero esclusi quelli pretesi a titolo di interessi moratori.

L'opposizione ex art. 98 L. fall., proposta da BANCA S.P.A. contro il provvedimento di parziale esclusione, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lucca, è stata respinta nel merito dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 16.5.06.

La corte territoriale ha innanzitutto affermato che la banca non aveva richiesto l'ammissione dei crediti per interessi maturati in data successiva a quella della messa in LCA di COOP., per cui non si poneva questione di applicazione del disposto del III comma dell'art. 2855 c.c.; ha quindi escluso che potesse riconoscersi un credito a titolo di interessi moratori sulle rate già scadute, il cui importo era costituito in massima parte da interessi corrispettivi, atteso il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; ha infine rilevato che non poteva essere ammesso neppure il credito per ulteriori interessi di mora maturati sino al 1.3.99 "su tutto il capitale residuo", posto che a tale data il debito sulle rate residue non era ancora venuto a scadenza e che, anche a voler ritenere la debitrice decaduta dal beneficio del termine, non v'era prova che gli interessi corrispettivi conglobati all'interno delle rate già scadute non superassero l'ammontare degli interessi che il capitale avrebbe potuto produrre nel breve periodo intercorso fra il sorgere dell'insolvenza e la data di apertura della procedura.

La sentenza è stata impugnata da BANCA S.P.A., nella sua qualità di mandataria alle liti di (OMISSIS), con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Commissario liquidatore di COOP. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il PRIMO MOTIVO di ricorso BANCA S.P.A., denunciando violazione degli artt. 99, 112 e 359 c.p.c. nonché vizio di motivazione sull'interpretazione degli atti, deduce di aver puntualmente richiesto, sia nel giudizio di primo grado che in appello, l'ammissione del credito relativo agli interessi legali di mora di cui al III comma dell'art. 2855 c.c. e lamenta che la corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

La corte del merito, puntualizzando in sentenza che *"non si fa questione d'interessi successivi alla data di ammissione alla procedura di liquidazione coatta"*, ha espressamente affermato che la domanda non era stata proposta: non si versa, pertanto, in un'ipotesi di omessa pronuncia, né di errata qualificazione od interpretazione del *petitum*, ma in fattispecie integrante un vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per aver il giudice compiuto un errore di carattere materiale, obiettivamente ed immediatamente riconoscibile, che lo ha portato ad escludere ciò che emergeva incontestabilmente dalla lettura degli atti introduttivi di entrambi i gradi del giudizio e delle conclusioni precisate da BANCA S.P.A.

2) Resta assorbito il TERZO MOTIVO di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della domanda di ammissione del credito per interessi sulle rate non ancora scadute alla data di messa in LCA di COOP., trattandosi di interessi che, in mancanza di prova di una precedente intimazione di pagamento implicante decadenza dal beneficio del termine, non potrebbero essere riconosciuti con decorrenza anteriore alla predetta data (art. 55 II comma L. fall.)

3) Col SECONDO MOTIVO BANCA S.P.A., denunciando violazione degli artt. 117 4 comma del d. lg.vo n. 385/93 (t.u.b), 1283, 2855 c.c., 54 e 201 L. fall., si duole del mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle rate del finanziamento già scadute.

Sostiene che il divieto di anatocismo non è applicabile ai mutui fondiari stipulati nella vigenza del t.u.b. e prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, (che ha riconosciuto, per tale categoria di contratti, la legittimità di clausole volte a consentire il decorso degli interessi di mora sull'intero importo delle rate insolute), per tre ordini di ragioni:

in primo luogo perché gli interessi corrispettivi del mutuo, una volta divenuti esigibili, vengono conglobati nel capitale da restituire, con la conseguenza che la maturazione sugli stessi degli interessi di mora non integra una fattispecie riconducibile all'art. 1283 c.c.;

perché, inoltre, in materia di mutuo fondiario gli interessi sugli interessi vanno riconosciuti in deroga al divieto di anatocismo;

infine perché, nei contratti di mutuo fondiario, l'anatocismo sarebbe consentito in virtù di un uso normativo.

Il MOTIVO è infondato e deve essere respinto.

4) Il primo degli argomenti prospettati dalla banca, che appare genericamente riferito a tutti i contratti di mutuo bancario a medio ed a lungo termine, poggia su di un'affermazione assiomatica, che non trova conforto in specifiche disposizioni normative né nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (cfr. Cass. nn. 3479/71, 1724/77, seguite da Cass. n. 2593/03 e da ulteriori pronunce conformi, fra cui, da ultimo, si segnalano, in motivazione Cass. nn. 28663/013 e 603/013, nonché Cass. n. 2072/013).

Appare perciò sufficiente ribadire, in conformità dell'orientamento espresso nelle indicate pronunce, che nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse.

Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.

In questa sede va solo opportunamente aggiunto che in tutti i precedenti citati, in cui si discuteva se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario, la questione è stata risolta in senso negativo, previo accertamento dell'inesistenza, in materia, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo: può ben dirsi, pertanto, che si è ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.

5) La capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era però espressamente prevista dalla speciale normativa che ha, nel tempo, disciplinato i contratti di mutuo fondiario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del t.u.b. (artt. 38 R.d. n. 646/05, 14 d.P.R. n. 7/76, 16 L. n. 175/91). Non si è mai dubitato, pertanto, che, il mancato pagamento di una rata di mutuo fondiario comportasse l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intero suo ammontare, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento (cfr., da ultimo, fra molte, Cass. nn. 21885/013, 3656/013, 9695/011). Le leggi speciali sono state tuttavia abrogate dall'art. 161 1 comma del t.u.b. e continuano a regolare, ai sensi del 6 comma del medesimo articolo, i soli contratti già conclusi nel loro vigore.

Il t.u.b. fornisce ora, all'art. 38 (incluso nella sezione I del capo VI della legge, rubricata "*Norme relative a particolari operazioni di credito*") la nozione di credito fondiario, ma non detta alcuna disposizione che preveda, come per il passato, che le somme dovute a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali e interessi, producono, di pieno di diritto, interessi dal giorno della scadenza.

L'assunto della ricorrente, secondo cui, pur in difetto di un'espressa previsione di legge, la regola dell'anatocismo, anteriormente vigente in materia di mutuo fondiario in deroga all'art. 1283 c.c., continuerebbe a trovare applicazione anche nei contratti aventi ad oggetto tale tipo di mutuo

stipulati - come quelli per cui è causa - in data posteriore all'entrata in vigore del t.u.b., non può essere condiviso.

Il regime privilegiato di cui in origine godeva il credito fondiario rinveniva infatti la sua giustificazione nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori, previamente individuati dalla legge fra istituti di diritto pubblico, nella stretta connessione tra operazioni di impiego ed operazioni di provvista e nella necessità di assicurare ai risparmiatori, che fornivano quest'ultima acquistando le cartelle fondiarie, sicurezza e tempestività nei rimborsi attraverso la sicurezza e la tempestività della restituzione delle somme mutate.

In particolare, avuto riguardo allo specifico tema dell'anatocismo, questa Corte aveva chiarito che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il corrispettivo del godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all'eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle; con la conseguenza che, poiché tali interessi dovevano essere comunque pagati ai risparmiatori anche nel caso di mancato pagamento delle rate del mutuo, era perfettamente logica e coerente la previsione dell'obbligo del mutuatario di corresponsione degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta, (cfr. Cass. n. 4451/86).

Analogamente, Cass. n. 6153/90 aveva rilevato come il pagamento degli interessi moratori anche sugli interessi compresi nelle rate scadute rimaste insolte trovasse il suo fondamento nella funzione assolta dagli istituti di credito fondiario, di intermediazione fra i portatori delle cartelle ed i mutuatari, e nell'obbligo delle banche mutuatrici di rimborsare i primi anche nel caso in cui i secondi non avessero pagato la rata di mutuo.

L'evoluzione normativa che, a partire dal d.P.R. n. 7/76 si è registrata in materia di mutui fondiari, ha comportato il venir meno di tali giustificazioni.

In particolare, nel sistema disciplinato dal d.lgs. n. 385/93, in cui qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario ed in cui la provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle, il contratto di mutuo fondiario si caratterizza unicamente quale finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili (art. 38 1 comma cit.).

Deve dunque concludersi che, con l'entrata in vigore del t.u.b., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'art. 1283 c.c..

Va pure esclusa la vigenza in materia di un uso normativo, preesistente all'entrata in vigore del codice civile, che deroghi alla citata disposizione.

Come si è in precedenza accennato, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente

all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica.

Deve allora, a maggior ragione, escludersi che tale uso possa essersi formato per i contratti di mutuo fondiario, in cui la regola dell'anatocismo è stata applicata, persino dopo l'entrata in vigore del codice, in quanto espressamente prevista da leggi speciali.

La conclusione secondo cui, a partire dall'entrata in vigore del t.u.b., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del t.u.b. medesimo, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Non pare superfluo rilevare, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 775/013) in tema di mutuo ipotecario, gli interessi moratori sulle rate scadute (ivi compresi, quindi, gli eventuali interessi anatocistici) trovano collocazione chirografaria, ai sensi dell'art. 2855 II comma c.c..

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso